

ALLEGATO 7

FACSIMILE GARANZIE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1, MOD. 2)



MODELLO 1

FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DI CONSIP

Spett.le

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/E

00198 Roma

_____, lì _____

Premesso che:

- (a)** in data ____ la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla _____ (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara relativa alla stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 165/2001, nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare la Convenzione (di seguito anche solo “Amministrazioni”), sino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito dalla suddetta Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni nella stessa indicate;
- (b)** ai sensi della predetta Convenzione il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip S.p.A., l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dalla Convenzione, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura, nonché **l’esatto e corretto pagamento dei costi delle verifiche ispettive, pari a _____**;
- (c)** il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore della Consip S.p.A. una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A., con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro ____, __ = (____/__);
- (d)** il sottoscritto Istituto di credito _____ [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in _____, via _____, n. ____ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito _____ **[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione]** (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede in _____, Via _____, n. _____, iscritto/a nel registro delle imprese di _____ al n. _____ iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia _____, nella persona dei suoi procuratori Sig. _____, nato a _____, il _____ e Sig. _____ nato a _____ il _____, in forza di procura speciale del _____, con la presente si



costituisce fideiussore nell'interesse della _____ (*Fornitore*) in favore della Consip S.p.A. e garantisce ad essa, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la stipula della Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, l'adempimento dell'obbligo del pagamento dei costi dovuti all'Organismo di Ispezione per le verifiche ispettive, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi nonché il pagamento alla Consip S.p.A. delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro _____, ____ = (_____/____), escutibile per intero in caso di risoluzione della Convenzione.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro _____, ____ = (_____/____), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Consip S.p.A., a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto **[ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall'Assicuratore]**, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Consip S.p.A., sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
4. L'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi della Convenzione medesima ivi compreso l'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive.
6. L'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip S.p.A..
8. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
9. In caso di controversia tra l'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** e la Consip S.p.A. è competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

Il Fornitore

L'Istituto

(ovvero: La Società) (ovvero: L'Assicuratore)



MODELLO 2

FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA DETENUTA DA CONSIP ED IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario)

POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)

ai sensi dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023

Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2.

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 117, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022 n.193

Garanzia fideiussoria n.

Garante (direzione/denominazione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) _____ Città _____ Via _____ CAP _____
Prov. _____ C.F./P.IVA _____ PEC _____

Contraente _____

Città _____ Via _____ CAP _____ Prov. _____ C.F./P.IVA _____
PEC _____

Stazione appaltante: Consip S.p.a.

Città Roma Via ISONZO 19/E CAP 00198 Prov. Roma C.F./P.IVA 05359681003 PEC

Beneficiari: le Amministrazioni (per tali intendendosi i soggetti che aderiscono alla Convenzione)

Descrizione opera/servizio/fornitura _____ CIG _____

Luogo di esecuzione: _____ <es. tutto il territorio nazionale>

Costo aggiudicazione (€) _____ Ribasso % _____ asta

Somma garantita (€) _____ della fornitura

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in _____ copie ad un solo effetto il _____



5. Schema tipo 1.2 (d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022 n.193)

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip Amministrazioni e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 117, commi 1 e 5, del Codice, si impegna nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono Convenzione e risultano titolari di contratti attuativi (d'ora in poi Amministrazioni), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nei contratti attuativi, negli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), nella Convenzione (ivi inclusi tutti gli allegati comprese le condizioni generali) ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 117, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dai singoli contratti attuativi, dagli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), dalla Convenzione (ivi inclusi tutti gli allegati comprese le condizioni generali);
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalle Amministrazioni all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposto in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dei contratti attuativi, degli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), le cui prestazioni sono disciplinate dalla Convenzione e dalle condizioni generali (e tutti i suoi allegati), o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalle Amministrazioni al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.



Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula della Convenzione;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo - emesso in vigenza della Convenzione anche eventualmente prorogata - e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 8, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 1, del Codice, ed è pari al:

a) ___ % dell'importo complessivo offerto della Convenzione, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) ___ % dell'importo complessivo offerto della Convenzione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 8, del Codice come previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del Codice e nella Convenzione all'art. 13.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 117, commi 1 e 5, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso le Amministrazioni per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 117, comma 12, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione – Regresso**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alle Amministrazioni in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 117, comma 12, del Codice). Le Amministrazioni faciliteranno le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e le Amministrazioni, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

In caso di controversia fra il Garante e Consip S.p.a., il foro competente è quello di Roma.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

Il Garante